

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE

STATUTO

PRESENTAZIONE

L'Italia è stata fra i Paesi che hanno partecipato a Parigi nel 1928 alla ideazione della Commissione Internazionale delle Grandi Dighe ICOLD-CIGB (<http://www.icold-cigb.org>).

Nel 1936 l'Italia ha poi formalizzato la propria adesione con la costituzione del Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe, ITCOLD (Italian Committee on Large Dams), dapprima sotto l'egida del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio Dighe e in seguito, a partire dal 1984, come Associazione culturale e scientifica di diritto privato, senza scopo di lucro.

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

È costituita un'Associazione tra esperti e studiosi impegnati nella progettazione, costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta e opere assimilabili che viene denominata "Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe", con sede in Roma, in Via di Santa Teresa n. 23 che assume il compito di rappresentanza dell'Italia nella ICOLD (International Commission on Large Dams – Commission Internationale des Grands Barrages) con sede in Parigi.

ART. 2 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha carattere tecnico scientifico e non ha fini di lucro. Essa si propone di svolgere, promuovere e agevolare lo studio dei problemi tecnici, economici e giuridici concernenti i temi del settore dighe (grandi dighe, dighe minori, opere collegate alle dighe) e diffonderne i risultati anche all'estero nonché di partecipare all'attività di ICOLD.

ART. 3 – Soci del Comitato

Possono far parte del Comitato: Persone Fisiche (Soci individuali), Società, Istituzioni, Amministrazioni, Enti pubblici, Società private attivi nei settori di interesse dell'associazione (Soci collettivi), Concessionari di dighe (Soci sostenitori).

Le Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati alle attività promosse da ITCOLD potranno godere di particolari condizioni di ammissione e partecipazione proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.

Eventuali modalità particolari di adesione per estendere la rappresentatività del Comitato potranno essere decise dal Consiglio di Presidenza.

ART. 4 – Domanda di adesione – Ammissione

Per essere ammessi al Comitato occorre presentare apposita domanda accompagnata da titoli dimostrativi dell'attività svolta dal richiedente nei settori di interesse del Comitato.

Le Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati sono esentati dal presentare i titoli dimostrativi.

Sull'accettazione delle domande delibera in modo inappellabile il Presidente di concerto con il Segretario e i Vice-Presidenti.

ART. 5 – Obblighi dei soci – Durata dell'associazione

L'adesione al Comitato comporta il versamento delle quote societarie, l'osservanza del presente Statuto, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che saranno adottati dagli Organi competenti. L'adesione si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno se non verrà data disdetta scritta almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 6 – Diritti dei soci

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali ed a ricevere le pubblicazioni prodotte o messe a disposizione dal Comitato e dall'Associazione Internazionale ICOLD.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei limiti e nei modi indicati nell'art. 5;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio di Presidenza con maggioranza dei due terzi dei suoi membri a carico di quei soci che siano incorsi nell'inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto o da successive deliberazioni.

ART. 8 – Quote associative

I Soci sostenitori pagano 60 quote individuali più due quote individuali per ogni grande diga gestita. I Soci collettivi pagano 30 quote individuali. Le Pubbliche Amministrazioni pagano 15 quote individuali.

L'importo delle quote associative è definito dal Consiglio con maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Nessuna quota dovrà essere corrisposta dai Soci onorari di cui all'art. 13 lettera i.

ART. 9 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Presidente
- d) i Vice-Presidenti
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Comitato Scientifico
- g) il Gruppo Young Professional Forum (YPF)

ART. 10 – Assemblea – Composizione – Convocazione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci individuali e dai rappresentanti, o loro supplenti designati, uno per ciascuno dei Soci collettivi o sostenitori.

Ciascun Socio individuale può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio individuale che non sia membro del Consiglio di Presidenza.

Le deleghe ammissibili, conferite ai singoli Soci individuali, non possono superare il numero di tre.

I rappresentanti dei Soci collettivi o sostenitori non possono ricevere deleghe.

In sede di Assemblea ciascun Socio collettivo o sostenitore ha diritto ad un numero di voti, espressi dal rappresentante o dal supplente designato, pari alla metà del numero delle quote sociali complessivamente versate (con arrotondamento al valore immediatamente superiore).

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno entro il 30 giugno ed in via straordinaria quando egli lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è pure convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta di un numero di Soci che nel complesso rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci o su richiesta della maggioranza di 2/3 del Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto e in convocazioni successive qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'avviso di convocazione potrà essere inviato via posta elettronica almeno 15 giorni prima della convocazione e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno nonché della data, ora e luogo dell'adunanza, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea, il Consiglio di Presidenza (art. 12) e in generale le attività ITCOLD potranno svolgersi in presenza o in modalità video conferenza o in combinazione di entrambe.

ART. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) impartire direttive generali per l'attività del Comitato;
- b) approvare il preventivo annuale delle spese e il rendiconto economico-finanziario;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza nonché i componenti del Collegio dei Revisori;
- d) apportare eventuali modifiche al presente Statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 - Consiglio di Presidenza – Composizione – Funzionamento

Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di 15 membri fino ad un massimo di 23 membri eletti tra i Soci. Il Presidente potrà proporre al Consiglio eletto di aggiungere agli eletti altri membri cooptati fermo restando il numero massimo sopraindicato.

I membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Quattro seggi del Consiglio di Presidenza sono riservati di norma a rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni di riferimento per il settore dighe.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 5 membri del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione deve essere

inviato via posta elettronica almeno 15 giorni prima della convocazione e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno nonché della data, ora e luogo dell'adunanza. La riunione è valida solo quando interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale si associa il voto di chi presiede.

I Soci Onorari di cui al successivo art. 13 lettera i) nonché i membri del Comitato Scientifico ed il Coordinatore YPF hanno facoltà di intervenire nelle sedute del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto, il Presidente ha facoltà di invitare i referenti delle attività ITCOLD e altri uditori, senza diritto di voto.

ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) eleggere fra i suoi membri nella sua prima riunione, il Presidente e fino a due Vice Presidenti;
- b) provvedere per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) promuovere e attuare le iniziative e i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi del Comitato;
- d) presentare all'Assemblea il preventivo annuale delle spese e il rendiconto economico finanziario;
- e) deliberare sui criteri di ammissione di nuovi Soci ai sensi dell'art. 4;
- f) stabilire le quote annuali da corrispondersi da parte dei Soci determinando altresì eventuali particolari condizioni di partecipazione al Comitato;
- g) nominare il Segretario generale su proposta del Presidente;
- h) costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro;
- i) nominare come Soci onorari personalità che svolgano o abbiano svolto prestigiose e rilevanti attività nei settori di interesse del Comitato o in settori affini;
- j) altre forme di riconoscimento e apprezzamento potranno essere decise dal Consiglio.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente cura l'attività e promuove lo sviluppo del Comitato e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza. Ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale del Comitato, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, indirizza e coordina

le attività del Comitato provvedendo a tutto quanto necessario per il raggiungimento dello scopo sociale; propone al Consiglio la nomina del Segretario Generale del Comitato.

In particolare, il Presidente avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei Vice-Presidenti:

- mantiene i contatti con la Sede Centrale dell'ICOLD-CIGB
- decide le spese necessarie per il regolare funzionamento del Comitato;
- cura il buon funzionamento degli Uffici di Segreteria;
- cura la partecipazione del Comitato ai Comitati Tecnici Internazionali;
- cura il miglior funzionamento delle attività del Comitato (Gruppi di Lavoro, Osservatori, ecc.);
- cura la redazione del preventivo annuale delle spese e del rendiconto finanziario;
- decide sulla ammissione di nuovi soci;
- nomina i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro, i Responsabili degli Osservatori e di altre attività ITCOLD e i membri del Comitato Italiano in seno ai Comitati Internazionali;
- provvede ad attivare collaborazioni e canali social utili al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 15 - I Vice Presidenti

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nella gestione del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente più anziano per età, ovvero l'unico presente, lo sostituisce con tutti i poteri di cui al precedente art. 14.

ART. 16 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri eletti fra i Soci che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Presidente può individuare tra i membri del Collegio un coordinatore.

Il Collegio ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione e di riscontrare l'esattezza e la regolarità del rendiconto economico finanziario.

ART. 17 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da un massimo di 9 membri nominati dal Consiglio di Presidenza tra personalità appartenenti al mondo accademico ovvero con particolari

competenze nelle materie di interesse dell'Associazione. I membri durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce su convocazione del Presidente stesso. Il Presidente può nominare un coordinatore del Comitato Scientifico con funzioni di indirizzo e gestione delle attività.

Il Comitato Scientifico ha il compito di dare il proprio contributo al Consiglio di Presidenza ogni qual volta richiesto, nonché suggerire temi di specifico interesse da sviluppare, sia in campo nazionale che internazionale apportando anche la propria fattiva collaborazione.

ART. 18 – Gruppo Young Professional Forum

ITCOLD YPF viene costituito per stimolare l'interesse dei giovani al settore delle dighe, promuovere la loro attiva partecipazione alle attività di ITCOLD, incrementare le possibilità di contatti per scambio di informazioni ed esperienze, contribuire al ricambio generazionale e al trasferimento delle conoscenze.

ITCOLD-YPF ha il compito di interagire con il YPF di ICOLD.

Possono far parte del ITCOLD-YPF persone di età inferiore a 40 anni.

Persone appartenenti a organizzazioni che sono Soci Sostenitori e Collettivi possono aderire singolarmente al YPF senza alcun onere.

Persone non appartenenti a Soci Sostenitori e Collettivi possono aderire singolarmente al YPF versando una quota di associazione definita dal Consiglio.

Il coordinatore di ITCOLD-YPF è nominato dal Presidente su proposta YPF ed è rinnovato ogni tre anni.

ART. 19 – Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la gestione del Comitato per la riscossione delle quote e la predisposizione del preventivo annuale e del rendiconto economico.

Cura e provvede alla amministrazione del Comitato secondo le direttive del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Comitato Scientifico e dell'Assemblea redigendone i relativi verbali, predispone la custodia del patrimonio sociale secondo le direttive impartite dal Presidente.

La durata della carica è di quattro anni rinnovabile.

ART. 20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- eventuali fondi di riserve costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi eventuali erogati dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, anche internazionali;
- tutti i beni, mobili ed immobili, che, a qualsiasi titolo, divengano di proprietà dell'Associazione, ivi compresi i proventi da utilizzare secondo i più opportuni criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 21 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 22 – Scioglimento del Comitato

Lo scioglimento del Comitato deve essere approvato dall'Assemblea con almeno i 3/5 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci.

La deliberazione di scioglimento disciplinerà anche la destinazione del patrimonio sociale.

All'Assemblea è demandata la nomina di uno o più liquidatori.

ART. 23 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche previste dall'art. 9 del presente Statuto sono svolte a titolo gratuito.

ART. 24 – Disciplina del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento tempo per tempo vigenti.